

--	--	--

SQNPI

Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della Produzione integrata

Indice

1 - Premessa	3
2 – Scopo e campo di applicazione.....	3
3- Riferimenti normativi.....	3
4 – Definizioni e abbreviazioni.....	3
5 – Accesso al sistema di controllo e certificazione	4
6 – verifica di idoneità degli operatori aderenti al SQNPI e mantenimento dei requisiti.	
6.1.1 – IDONEITÀ	5
6.2 – Variazione dei requisiti di idoneità.....	5
6.3 – Recesso dal sistema dei controlli e cancellazione dagli elenchi.....	5
6.4 – Procedure di controllo.	5
6.5 – controllo.....	6
6.5.1 – CONTROLLO DI PARTE TERZA	6
6.5.1.1 –AZIENDA SINGOLA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<u>6.5.1.2 aziende associate</u>	
6.5.2 autocontrollo	
7 – Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti.....	6
8 – Gestione delle non conformità	6
8.1 – GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA.....	7
8.2 – GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DELL'ODC	7
9 – Provvedimenti di sospensione e revoca dei soggetti dal sistema dei controlli.....	7
10 Non conformità	
10.1 non conformità grave	
10.2 non conformità media e lieve	
11 marchio identificativo	
12 – Tracciabilità delle produzioni	8
12.1 - Generalità	8
12.2 - Produzione.....	8
12.3 - Condizionamento	9
12.4 – Commercializzazione	9
13 Schema dei controlli	

--	--	--

1 - Premessa

L'Art. 4 ai commi 3-9 del Disegno di Legge n. 2260-bis B "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" istituisce il sistema di qualità nazionale sulla produzione integrata che prevede un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito chiamati OdC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle presenti LGNPI.

Le LGNPI descrivono l'insieme dei controlli che i piani di controllo regionali devono prevedere affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del prodotto alle norme tecniche previste nel disciplinare, per cui è possibile contrassegnare il prodotto con lo specifico segno distintivo registrato.

L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti dall'OdC al fine di accertare la completa conformità dei processi e del prodotto.

Dalle attività di autocontrollo poste a carico dei soggetti della filiera disciplinati sono originate le relative registrazioni che verranno esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive.

I soggetti della filiera riconosciuti devono produrre e conservare adeguatamente la documentazione di autocontrollo, rendendola disponibile per i controlli di conformità.

2 – Scopo e campo di applicazione

I piani di controllo, per i quali deve essere verificata la conformità alle presenti LGNPI, sono gli strumenti per identificare ed assicurare con un adeguato livello di fiducia, attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove, il rispetto dei requisiti previsti dalle norme tecniche della produzione integrata, per ogni specifica attività, presso tutti gli operatori che intendono conformare le proprie produzioni ai canoni del sistema di certificazione del SQNPI.

3 - Riferimenti normativi

i

- Regolamento (CE) n. 1698/05 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- Reg. (CE) n.1974/06; recante disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 790/09 recante la classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- Reg (CE) 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Reg (CE) 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale
- Direttiva n. 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 concernente l'uso sostenibile dei pesticidi
- DM 2722 del 14-4-08 concernente l'istituzione del Comitato di Produzione Integrata
- Norma UNI 11233;
- Norma UNI EN ISO 22005;
- Norma UNI EN ISO 45011.

4 – Definizioni e abbreviazioni

Certificazione di Conformità: atto mediante il quale l'OdC dichiara che, un prodotto agroalimentare, un processo od una organizzazione sono conformi ai requisiti applicabili e previsti da un disciplinare ufficiale, approvato dalle competenti Autorità;

Richiedente: soggetto che richiede all'OdC l'accesso al sistema dei controlli per la certificazione di conformità per un prodotto agroalimentare; il richiedente può essere singolo o associato.

Operatore riconosciuto: soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione SQNPI;

Tipo di adesione: l'adesione può avvenire con tutte le colture dell'intera azienda per le quali esistono i DPI regionali o per singola coltura.

Produttore: soggetto riconosciuto che mediante l'applicazione delle norme tecniche dei disciplinari per la produzione primaria conferisce prodotto idoneo al condizionamento ai fini della certificazione SQNPI. Qualora il produttore attui anche attività di condizionamento e trasformazione del prodotto il medesimo soggetto assume obblighi e responsabilità anche per queste attività.

Condizionatore: soggetto riconosciuto che utilizzando prodotto idoneo procede al suo condizionamento ed all'apposizione del segno distintivo identificativo de SQNPI.

Trasformatore: soggetto riconosciuto che trasforma prodotti provenienti dalla filiera certificata SQNPI;

Distributori: soggetti riconosciuti abilitati a vendere prodotto sfuso certificato in base al SQNPI

--	--	--

Prodotto finito: il prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti, idoneo ad essere identificato con il contrassegno distintivo del SQNPI

Lotto: insieme di unità di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore, dal confezionatore o dal trasformatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità Economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità (art.13 – Decreto Legislativo 109/92)

Autocontrollo: verifica dei requisiti di conformità relativi ad un prodotto attuata e registrata da parte degli operatori inseriti nel SQNPI per le attività svolte presso i propri siti produttivi

Controllo di conformità: attività di verifica mediante la quale l'OdC accerta il rispetto di quanto indicato nei Disciplinari di produzione secondo quanto stabilito dal piano dei controlli

Disciplinare: norme tecniche regionali di produzione integrata conformi alle linee guida nazionali approvate dal Comitato di produzione integrata istituito con D.M. 2722 del 17 aprile 2008.

Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare. Le "non conformità" si considerano gravi quando le irregolarità riscontrate pregiudicano sostanzialmente lo stato di conformità del prodotto o dei processi. Nei casi diversi dal precedente le "non conformità" sono suddivise in medie e lievi in base al livello stimato di gravità nel pregiudicare la conformità del prodotto e/o del processo.

Autorità di vigilanza: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ICQRF, Regioni e Province autonome.

Mi, PAAF: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

OdC: Organismi di controllo autorizzato

SQNPI; Sistema qualità nazionale di produzione integrata

MOD. n.; Modello documentale standard di cui n. rappresenta il numero identificativo in seno alla specifica legenda;

NCG: Non conformità grave;

NCM: Non conformità media

NCL: Non conformità lieve;

AC: Azione correttiva.

5 – Accesso al sistema di controllo e certificazione

Gli operatori che possono aderire al sistema sono:

produttori agricoli in forma singola o associata;

condizionatori,

trasformatori;

distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).

Tutti gli Operatori attivi nell'ambito del SQNPI devono essere riconosciuti ed assoggettati alle verifiche di conformità previste dai piani di controllo regionali della produzione integrata.

Per l'accesso al sistema di controllo e certificazione SQNPI ogni operatore interessato deve produrre la specifica richiesta di adesione di cui al MODxx che contiene le informazioni anagrafiche e catastali.

I dati dell'azienda devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale per cui è necessario prima della presentazione dell'istanza di accesso al SQNPI avere costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale.

Le aziende ad indirizzo policolturale possono aderire anche per una sola coltura. L'adesione al sistema presuppone che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo ad eccezione di eventuali partite gestite mediante Agricoltura biologica.

In prima fase di applicazione è consentita anche la presentazione dell'istanza di accesso in forma cartacea.

La richiesta di accesso in particolare, deve essere trasmessa per via informatica all'OdC prescelto e contestualmente alle Regioni tra quelli autorizzati. Nel caso dei produttori agricoli la domanda deve pervenire ordinariamente prima dell'avvio delle pratiche agronomiche relative alla coltura da certificare.

La richiesta di accesso dei condizionatori, trasformatori e distributori, può essere trasmessa in qualunque periodo dell'anno. Gli OdC, dopo le verifiche necessarie provvedono alla registrazione e all'inserimento nel processo di certificazione.

In prima fase di applicazione la presentazione dell'istanza di accesso potrà avvenire attraverso gli OdC che provvederanno a trasmettere le informazioni alle Regioni con modalità definite.

--	--	--

La richiesta deve essere corredata dalla documentazione accessoria, (DA DEFINIRE) prevista nell'apposita modulistica. Le domande possono essere trasmesse, secondo le modalità previste dalla Legge:

- direttamente dal soggetto richiedente;
- per tramite il CAA al quale hanno conferito mandato;
- per tramite il rappresentante legale dell'associazione in caso di produttori associati
- da altro soggetto, delegato.

La sottoscrizione della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione del SQNPI costituisce assunzione di responsabilità da parte dei soggetti notificati nella domanda che accettano integralmente i contenuti dei Piani di Controllo regionali e di sottoporsi ai controlli degli OdC e dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza. Pertanto, ogni soggetto si impegna a collaborare con l'Organismo di controllo facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori, con o senza preavviso, in tutte le sue fasi e articolazioni.

6 – verifica di idoneità degli operatori aderenti al SQNPI e mantenimento dei requisiti.

Ricevuta la domanda e la documentazione accessoria prevista, l'OdC verifica l'adeguatezza, la completezza e la conformità della richiesta. Qualora la documentazione risulti incompleta o non adeguata, viene fornita comunicazione al richiedente con la relativa richiesta di integrazione della documentazione necessaria. Verificata la presenza dei requisiti e la completezza della domanda l'OdC predispone la visita ispettiva iniziale per la verifica della corrispondenza delle condizioni produttive con quanto indicato nella domanda e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati in relazione alle attività effettuate dal richiedente. Nel caso di aderenti singoli la visita iniziale è prevista sul 100% degli operatori. Per gli operatori associati è prevista la visita iniziale su un campione di aziende pari a radice di n e comunque non inferiore al 5%.

Gli OdC per la verifica di idoneità dovranno valutare in particolare, i seguenti aspetti:

- per i produttori agricoli: la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati con particolare riferimento alla ubicazione degli impianti di coltivazione, e la predisposizione della documentazione richiesta da gestire in autocontrollo. Non esistono vincoli temporali di adesione e periodi di conversione iniziale..
- per i condizionatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per il confezionamento del prodotto, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.
- per i trasformatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la trasformazione del prodotto, l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.
- per i distributori: l'idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni vendute sfuse.

Qualora dalla valutazione non emergano motivazioni per richiedere un supplemento di istruttoria o per rigettare l'istanza, l'OdC procede con il riconoscimento del richiedente e con la successiva iscrizione dell'operatore nel relativo Elenco.

6.1. - Idoneità

La validità del riconoscimento ha validità in relazione al mantenimento dei requisiti di adesione e di assoggettamento al sistema di controllo

6.2 – Variazione dei requisiti di idoneità.

Ai fini del mantenimento del riconoscimento i vari soggetti inseriti nel SQNPI sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali in merito ai dati comunicati all'OdC.

Per variazioni sostanziali devono intendersi tutte le modifiche che hanno o possono pregiudicare lo stato di conformità di prodotti e processi, la corretta rintracciabilità delle produzioni e la titolarità dei diritti e degli obblighi.

6.3 – Recesso dal sistema dei controlli e cancellazione dagli elenchi

Nei casi in cui un soggetto intenda recedere dal sistema dei controlli deve comunicarlo al proprio OdC al fine di poter aggiornare l'elenco degli operatori riconosciuti. La cancellazione dall'elenco può essere effettuata anche in assenza di notifica di recesso, nei casi in cui un operatore riconosciuto non risulti più attivo nel SQNPI per 24 mesi consecutivi, La cancellazione potrà avvenire anche nei casi singoli di "non conformità gravi" o per somma di non conformità indicate nell'allegato Schema dei controlli. Per potere ottenere un nuovo riconoscimento dovrà presentare una nuova richiesta di accesso al SQNPI

6.4 – Procedure di controllo

I soggetti riconosciuti sono assoggettati ai controlli di conformità secondo le modalità e le frequenze riportate nell'allegato "Schema dei controlli.

Al fine di garantire la conformità ai requisiti disciplinati, l'OdC controlla la documentazione di autocontrollo, valutando in particolare il mantenimento della rintracciabilità del prodotto e i controlli aziendali sulle modalità di produzione previste dai Disciplinari di Produzione integrata.

--	--	--

Nei casi in cui la verifica ispettiva non coincida con il momento della lavorazione del prodotto essa si svolge su base documentale. Pertanto, i soggetti riconosciuti sono tenuti a conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo aziendale ed a renderla disponibile durante i controlli di conformità.

I soggetti della filiera devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, svolti con o senza preavviso

Nello schema dei controlli sono evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni poste in essere come conseguenza di un loro eventuale riscontro.

6.5 – Controllo

6.5.1 – Controllo di parte terza

Il controllo analitico di processo e di prodotto viene riportato nell'allegato schema n. 1. Tale schema è costituito dall'insieme delle verifiche atte ad assicurare le prescrizioni del disciplinare di produzione

La modalità di calcolo delle non conformità gravi, medie e lievi ai fini della esclusione dall'impiego del segno distintivo del SNQPI è riportato al punto **“Modalità applicative e note”** dell' Allegato “Schema piano dei controlli” .

Le esclusioni verranno segnalate agli Organi di vigilanza (Ispettorato Centrale Controllo Qualità, Regione) tramite SIN.

6.5.1.1 azienda singola:

-Visita ispettiva di ingresso con attestato di idoneità.(la visita di ingresso può coincidere con quella annuale)

-analisi multiresiduale in autocontrollo su ogni specie di prodotto certificato, commercializzato dall'azienda;

- Visita ispettiva annuale dell'O di C. In concomitanza con la verifica annuale analisi multiresiduo su 1 campione da parte dell'O di C. Possibilità di ulteriori visite ispettive ed analisi in caso di sospetto.

6.5.1.2 Aziende associate:

-Visita ispettiva di ingresso con attestato di idoneità.(verifica generale sul piano di autocontrollo e su un campione di aziende che aderiscono attraverso l'organizzazione al SQ) ;

-Analisi multiresiduale in autocontrollo in proporzione al totale del prodotto dell'organizzazione, distinto per specie o prodotto trasformato, inserito nel processo di certificazione;

-Visita ispettiva annuale sull'organizzazione, e su un numero di soci pari a \sqrt{n} , comunque non inferiore al 10% degli stessi. In concomitanza con la verifica annuale analisi multiresiduo su 1 campione;

Nel caso delle Associazioni la certificazione viene rilasciata alla stessa per la produzione che commercializza direttamente. I soci dell'Associazione inseriti nel regime di autocontrollo gestito dall'organizzazione, possono avvalersi della certificazione per commercializzare direttamente specifici lotti di prodotto.

6.5.2 – Autocontrollo

Ogni operatore assoggettato al sistema di controllo è responsabile del rispetto del disciplinare di produzione e dell'applicazione dei contenuti del presente Piano.

La rispondenza ai requisiti del disciplinare di produzione ed alle prescrizioni del Piano dei Controlli e le produzioni ottenute ed avviate al circuito del SQNPI devono essere adeguatamente documentate dagli operatori della filiera mediante sistematiche annotazioni in autocontrollo delle attività disciplinate, secondo quanto previsto dal presente Piano.

In particolare, la rispondenza del prodotto alle caratteristiche disciplinate è verificata in autocontrollo e in continuo mediante apposita documentazione di registrazione (come ad esempio: quaderno di campagna nel caso di produttori agricoli). Con l'annotazione, eventuali situazioni di “non conformità” rilevate dagli operatori devono essere gestite secondo i criteri evidenziati al punto gestione non conformità.

7 – Adempimenti documentali dei soggetti riconosciuti

E' responsabilità di ogni soggetto riconosciuto attenersi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione integrata e dal presente Piano dei Controlli..

Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli dell'OdC e degli organismi della vigilanza, adeguata documentazione di autocontrollo ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità dei prodotti e dei processi, dell'osservanza delle disposizioni del presente Piano dei Controlli nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute salvo diversa disposizione in applicazione della normativa vigente. La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno due anni successivi all'anno di redazione.

8 – Gestione delle non conformità

Per “non conformità” si intende il mancato soddisfacimento delle prescrizioni specificate nel disciplinare di produzione integrata.

Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori nel corso delle specifiche attività di autocontrollo, sia dall'OdC nel corso dei controlli di conformità.

--	--	--

Tutte le “non conformità” rilevate devono essere adeguatamente gestite allo scopo di impedire che il prodotto non rispondente alle prescrizioni sia immesso nel circuito di certificazione. In tal caso si devono prevedere ed attuare le opportune modalità di identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle “non conformità” eventualmente riscontrate come di seguito riportato

8.1 – Gestione delle non conformità da parte degli operatori della filiera

Qualora un operatore del SQNPI rilevi in autocontrollo una situazione di “non conformità”, deve procedere come segue:

- produrre registrazione della “non conformità” rilevata e definire modalità di gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- rendere disponibili evidenze delle “non conformità” rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell’esclusione del prodotto dal circuito SQNPI quando non è possibile ripristinare le condizioni di conformità.

8.2 – Gestione delle non conformità da parte dell’OdC

Le situazioni di “non conformità” di prodotto e/o processo, rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dal disciplinare di PI e dal presente Piano dei Controlli, sono notificate ai soggetti interessati.

Per il prodotto giudicato definitivamente non conforme devono essere adottate appropriate misure di esclusione dal circuito SQNPI.

Per la gestione delle specifiche situazioni non conformi si rimanda ai contenuti di dettaglio evidenziati nello Schema dei controlli (Allegato 1)

In adempimento alle disposizioni vigenti i provvedimenti di esclusione del prodotto dal circuito SQNPI saranno resi noti alle autorità di Vigilanza.

9 – Provvedimenti di sospensione e revoca dei soggetti dal sistema dei controlli

Fatte salve le disposizioni di dettaglio a fronte delle diverse situazioni non conformi di cui all’allegato Schema dei controlli a garanzia della complessiva rispondenza delle produzioni alla disciplina vigente per il SQNPI, nonché della corretta applicazione del dispositivo di controllo previsto con il presente Piano dei Controlli in alcune situazioni produttive o in determinati contesti operativi l’OdC può adottare provvedimenti di sospensione o revoca dei soggetti produttivi dal sistema dei controlli del SQNPI

Infatti, nei casi in cui la sola esclusione del prodotto non conforme dal circuito della denominazione non risultasse misura sufficiente per il ripristino delle condizioni di conformità si rende necessario porre in essere misure più drastiche a carico del soggetto responsabile delle carenze, a garanzia del circuito tutelato e del consumatore.

In particolare, il provvedimento di sospensione comporta per il soggetto interessato la sospensione del diritto ad utilizzare il contrassegno distintivo le produzioni certificate SQNPI fino alla rimozione della causa che ha dato origine al provvedimento.

Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato dall’OdC mediante attività di verifica ispettiva.

Oltre ai casi indicati nell’allegato “Schema Piano controlli” il provvedimento di sospensione può essere emesso, quando:

- si riscontra una situazione di “non conformità” relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto;
- gli accertamenti evidenziano una condizione di pregiudizio della sicurezza del prodotto;
-
- la reiterazione o la molteplicità di situazioni di “non conformità gravi” sono tali da fornire una valutazione insufficiente sulla capacità del soggetto di rispettare in modo continuativo i requisiti del SQNPI
- il soggetto interessato utilizza la certificazione del SQNPI in modo ingannevole;
- il soggetto interessato esprime formale richiesta in tal senso.

Gli OdC possono definire ulteriori situazioni che possono determinare l’emissione del provvedimento di sospensione.

Gli OdC inoltre definiscono le modalità per notificare il provvedimento di sospensione .

Il provvedimento di revoca ha carattere definitivo e determina, per il soggetto interessato dal provvedimento, la perdita del riconoscimento nel sistema di certificazione SQNPI

Il provvedimento di revoca può essere deciso, quali esempi non esaustivi di tutta la possibile casistica, quando:

- il soggetto interessato attua misure del tutto inadeguate a seguito di un provvedimento di sospensione ;
- il soggetto interessato recede volontariamente dal sistema dei controlli o cessa l’attività produttiva.

Qualora un soggetto incorso in un provvedimento di revoca intenda richiedere nuovamente l’accesso al SQNPI dovrà produrre all’OdC prescelto, una nuova formale istanza di adesione e ripetere l’iter previsto per il riconoscimento; la rimozione delle cause del provvedimento di revoca è condizione preliminare necessaria per l’accettazione della richiesta e l’avvio del nuovo iter di riconoscimento.

L’OdC stabilisce apposita procedura per i ricorsi degli operatori avverso gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.

--	--	--

I provvedimenti di sospensione e revoca dei soggetti dal circuito SQNPI saranno comunicati alle Autorità di Vigilanza (tramite SIN)

10 Non conformità

A seconda della gravità della non conformità può essere prevista la esclusione del lotto di prodotto e l'attribuzione di una nota di demerito valutata su una scala di valori da 1 a 10. La totalizzazione del valore massimo nel corso di un'annata agraria comporta l'esclusione dell'azienda dal sistema di certificazione. Nel piano di controllo si riportano le inadempienze che danno luogo alle non conformità, la loro classificazione ed eventuali proposte di azioni correttive. Se le stesse non conformità vengono ripetute in una delle due annate agrarie successive il punteggio relativo viene raddoppiato

10.1 non conformità grave

La non conformità grave comporta la esclusione dal processo di certificazione e l'impiego del marchio per il lotto di prodotto su cui è stata rilevata. Ai fini della valutazione complessiva della gestione aziendale le non conformità gravi comportano la attribuzione di un punteggio pari a 3.

10.2 non conformità media e lieve

Le non conformità media e lieve comportano la attribuzione di un punteggio rispettivamente di 2 e 1. La somma delle non conformità lievi e medie nel corso di una annata agraria uguale o superiore a 5 punti comporta la esclusione dal processo di certificazione dell'intera coltura su cui sono state rilevate;

11 marchio identificativo

I lotti di prodotto ottenuti conformemente a quanto disposto nei disciplinari regionali di produzione integrata possono essere identificati mediante l'apposito segno distintivo del SQNPI previo rilascio dell'apposito attestato di conformità da parte dell'Odi C. Le specifiche tecniche del segno distintivo e le modalità d'uso sono riportate nello specifico regolamento depositato a corredo del marchio collettivo appositamente registrato dal Mipaaf.

12 – Tracciabilità delle produzioni

12.1 - Generalità

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal presente Piano.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando gli input e gli output. Particolare attenzione deve essere riservata ai lotti di prodotti la cui commercializzazione avverrà allo stato sfuso. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Questi elenchi sono gestiti dalla stessa struttura di controllo.

A garanzia della separazione delle produzioni gestite mediante il SQNPI da quelle ordinarie, dalla raccolta e fino al condizionamento le produzioni devono essere opportunamente identificate (es. mediante cartellini, etichette, etc.) in modo tale da essere in ogni momento distinguibili..

Per le stesse fasi i produttori dovranno inoltre prevedere locali o spazi fisici identificati riservati esclusivamente allo stoccaggio delle produzioni del circuito SQNPI che dovranno essere opportunamente documentati con le planimetrie da allegare alla richiesta di accesso o alle, eventuali, successive notifiche di variazione.

Le operazioni di condizionamento dei prodotti derivanti dal SQNPI dovranno avvenire disgiuntamente da quelle del prodotto ordinario mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale delle lavorazioni.

Ove sia realizzata la separazione fisica delle linee di lavorazione (separazione spaziale) il condizionatore deve identificare con adeguate evidenze della planimetria le linee di lavorazione, gli impianti e i locali dedicati al SQNPI

Nei casi in cui la separazione delle lavorazioni sia temporale sul Registro di confezionamento dovranno essere puntualmente annotate, all'inizio di ogni operazione di condizionamento, date ed orari.

12.2 - Produzione

Il produttore agricolo, ai fini della tracciabilità deve garantire e mantenere in autocontrollo registrazioni adeguate a fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell'identificazione del prodotto, in particolare circa:

- identificazione delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione;
- rispetto delle modalità di coltivazione con particolare riguardo alla provenienza del "seme", alle date della semina, alle analisi del terreno ed ai relativi piani di concimazione;
- identificazione del prodotto raccolto sino al conferimento al condizionatore, secondo quanto necessario;
- quantità di prodotto cedute (per le quantità di prodotto idoneo vendute deve essere prodotta e conservata adeguata documentazione – quali DDT e fatture di vendita - comprensiva delle quantità dichiarate idonee al SQNPI e oggetto della transazione e dei condizionatori destinatari del prodotto).

Nella fase di conferimento al condizionatore il prodotto idoneo deve essere identificato da apposita documentazione progressivamente codificata (DDT o altro) che identifichi: il produttore, il destinatario e la quantità oggetto di consegna..

--	--	--

12.3 - Condizionamento

Il condizionatore che avvia al confezionamento i lotti di prodotto rispondenti ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli deve registrarli in autocontrollo, su documentazione specifica ed esclusiva (es.??), rendere disponibile la relativa documentazione ai controlli di conformità e trasmettere (secondo quanto previsto o richiesto) adeguate registrazioni dalle quali risultino per ogni operazione di approvvigionamento o di confezionamento:

- la data, la quantità, il produttore agricolo ed il documento di accompagnamento per ogni operazione di approvvigionamento (es. ??) ;
- la data, la quantità, le caratteristiche commerciali e gli estremi identificativi del lotto per ogni operazione di confezionamento.

12.4 – Commercializzazione

Il condizionatore deve avviare alla commercializzazione esclusivamente lotti di prodotto rispondenti ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal presente Piano dei Controlli. Per la commercializzazione sfusa l'operatore deve provvedere a separare in maniera adeguata il comparto e i contenitori dove è esposto il prodotto certificato sulla base del SQNPI.

12.5 - Trasformazione

Anche durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite la identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SNQPI.

13 – Schema dei controlli

Lo schema riportato nell'allegato 1 evidenzia le procedure da attuarsi per verificare il possesso dei requisiti da parte degli operatori che intendono aderire al SQNPI. Riporta inoltre gli indirizzi procedurali per verificare che le modalità della produzione del condizionamento della trasformazione e della rintracciabilità dei prodotti siano conformi a quelle definite nei disciplinari di PI regionali..

Lo schema evidenzia requisiti applicabili, attività specifiche da attuarsi in autocontrollo, per ogni soggetto riconosciuto e fase produttiva considerata, ed i corrispondenti controlli di conformità minimi svolti dall'organismo. Comprende inoltre la descrizione delle possibili situazioni di non conformità e le corrispondenti azioni da adottare da parte dell'organismo di controllo.